

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3278-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1998

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo dell'accordo bilaterale in esame è di consentire, sulla base della reciprocità, lo svolgimento di attività lavorativa ai congiunti del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari dell'Italia e degli Stati Uniti situati nel territorio dell'altra parte contraente. L'accordo si applicherà anche ai familiari a carico dei dipendenti in servizio nelle rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali che hanno sede nei due Stati.

Per familiari a carico si intendono i coniugi e i figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 21 anni; tale limite è però ele-

vato a 23 anni quando il figlio frequenta un corso di studi di livello universitario. È poi previsto che l'autorizzazione al lavoro non possa essere rilasciata qualora l'impiego richiesto sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente; l'autorizzazione stessa può essere inoltre negata per coloro che abbiano commesso violazioni alle leggi dello Stato ricevente oppure per motivi inerenti alla sicurezza nazionale.

La Commissione ha espresso un giudizio positivo su tali disposizioni e, pertanto, ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

LAURICELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

30 giugno 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

30 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello stesso Scambio di note.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.